



CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 14 APRILE 2016

1. Ricorso SIG. PADALINO PASQUALE

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 4;
- ammenda di € 2.500,00,

inflitte al reclamante, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.G. Nocerina, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S. ed all'art. 38 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94 comma 1 N.O.I.F. ed in relazione all'art. 8 comma 11 C.G.S. - nota n. 4443/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 214 dell'8.3.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Padalino Pasquale a mesi 2 e la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.

2 Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. S.S.D. CITTA' DI SCORDIA

avverso decisioni merito gara A.P.D. Leonfortese/Città di Scordia del 6.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Nazionale - Com. Uff. n. 083/CSA del 26.2.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso annullando la decisione di secondo grado. Rimette gli atti al Primo Giudice per l'esame del merito.

